

**D.U.V.R.I**

(Art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, come modificato dall'art. 16 comma 2 del D.Lgs. n.106/2009)

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

OGGETTO: Servizio di noleggio di apparecchiature per la rilevazione elettronica del passaggio dei veicoli con semaforo rosso omologati per il funzionamento senza la presenza di operatori di polizia, compresa la gestione elettronica documentale delle violazioni (art. 146 comma 3 Codice della Strada), e delle eventuali telecamere di videosorveglianza offerte in sede di gara presso dodici punti di rilevamento sul territorio comunale situati nelle intersezioni stradali Via Don Ettore Gaia/Strada Torino/Via Fausto Coppi, Via Frejus/Via Montegrappa/Via Monti, Strada Volvera/Via Nenni/Via dei Fraschei, Via Circonvallazione Interna/via N. Sauro.

CIG: 710554620E.

Il presente documento unico di valutazione dei rischi per l'eliminazione delle interferenze, riferito alle attività connesse all'appalto di cui in oggetto, è redatto in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 26 comma 3 del D.lg. 81/08, in base al quale il Datore di Lavoro elabora un unico documento di valutazione dei rischi che descriva le misure da adottarsi per eliminare, o dove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze.

La "Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome" ha elaborato le linee di indirizzo atte a regolamentare, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, i diversi momenti dell'iter del contratto pubblico. Nel campo dell'approvvigionamento pubblico l'amministrazione è esente da responsabilità dirette riferite alla tutela dei lavoratori del soggetto economico intervenuto, in capo a cui permangono obblighi, compiti e responsabilità che il D.Lgs. 81/2008 pone a carico del datore di lavoro. Pur tuttavia la stessa norma impone alle due parti contrattuali (amministrazione e operatore economico) un obbligo di coordinamento che consiste nella reciproca informativa e nel coordinamento ai fini della valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione. Nel coordinamento con il soggetto economico intervenuto, la pubblica amministrazione assume l'onere di tutela nei confronti dei lavoratori dell'operatore e, ove ne ricorrano gli estremi, anche l'onere di tutelare i propri lavoratori che svolgono la propria attività in coincidenza dello svolgimento del lavoro di altri e, in ultimo i lavoratori dipendenti da altri operatori economici già operanti. Assume quindi particolare importanza il concetto di "interferenza", intesa come sovrapposizione di attività lavorativa tra lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi. Detta sovrapposizione è necessariamente da intendersi riferita a contiguità fisiche e di spazio e/o a contiguità produttive.

Tale tipo di valutazione è fattibile solo per categorie di attività, se non addirittura per singoli servizi e forniture: pertanto è ipotizzabile l'esistenza di attività ove i rischi interferenziali sono nulli, ma occorra prevedere e quantificare gli oneri di sicurezza in capo all'operatore economico, ovvero l'esistenza di altre attività ove il costo della sicurezza è minimo per

l'operatore economico mentre è massimo il costo per garantire sicurezza dalle interferenze create dall'amministrazione.

Non essendo noti gli esiti della nuova procedura, occorre prevedere che essa potrebbe concludersi in diversi modi:

a) una possibile evoluzione, potrebbe configurarsi nel caso in cui il committente che risulterà aggiudicatario del servizio, ritenga che i manufatti attualmente insistenti nell'area soggetta a controllo, siano idonei ad ospitare le attrezzature che la stessa proporrà in sede di gara; in tal caso non sarà necessario l'intervento di soggetti terzi e la possibilità di interferenze risulterà annullata;

b) altra soluzione possibile, si verificherà se il soggetto aggiudicatario, in funzione alle proprie strumentazioni, ritenga di dover apportare modifiche e/o realizzare nuove opere e pertanto, risulti quindi necessario effettuare lavori direttamente o ricorrendo a soggetti terzi, in possesso di capacità tecnico-professionali e requisiti necessari.

Alla luce delle osservazioni appena esposte, risulta evidente la natura "mutevole" del presente documento, che a seguito di recepimento da parte del soggetto affidatario, dovrà essere aggiornato e modificato, sulla scorta delle operatività che lo stesso riterrà opportune e necessarie.

Al momento attuale, non essendo possibile prevedere con certezza la sussistenza di rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte sul sito, la Stazione Appaltante raccomanda, qualora ciò dovesse verificarsi, che siano adottate nei tempi e nei modi dovuti, tutte le misure utili ad abbattere e dove possibile ad annullare i rischi dovuti a interferenze ad opera di soggetti diversi.

E' tuttavia necessario ravvisare l'esistenza di rischi per i dipendenti dell'appaltatore nel luogo di lavoro fissato dall'amministrazione, coincidente con punti della struttura viaria cittadina interessati dal passaggio pressoché costante di correnti di traffico di intensità anche elevata.

Presumendo che la fornitura in opera delle apparecchiature previste avvenga consecutivamente in ciascuno dei due sensi di marcia, ma al di fuori della sede stradale e per un periodo di tempo inferiore ad una giornata lavorativa, non risulta necessaria la formazione di specifiche aree di cantiere separate dall'ambiente circostante. La riduzione dei rischi avverrà tramite il posizionamento di attrezzature (segnaletica mobile, coni e/o dispositivi di delimitazione) secondo le indicazioni fornite dall'incaricato del committente per la sicurezza, al fine di indurre ad una ridotta velocità, il flusso del traffico.

Valutato che i soggetti candidati all'affidamento del servizio, debbano essere operatori in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali previsti dalla vigente normativa, appare prevedibile altresì la comprovata esperienza, nonché il possesso dei mezzi e delle necessarie attrezzature e presidi relativi all'allestimento di aree di cantiere.

Relativamente all'attività di installazione, configurazione e verifica del software utilizzato, non si rilevano rischi specifici legati alla sicurezza, che possano sussistere all'interno degli uffici comunali interessati.

Conseguentemente non si è ritenuto rilevante, ai fini della stima dei costi per la riduzione dei rischi derivanti da interferenze, addivenire ad una quantificazione analitica, in quanto gli eventuali rischi riscontrabili possano essere gestiti con le misure di prevenzione e protezione già normalmente in essere presso i luoghi di lavoro interessati.

In caso di esecuzione del servizio/fornitura all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, il prestatore di servizio/fornitura si obbliga comunque, ai sensi dell'art. 26. comma 2 lettera a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente anche attraverso la partecipazione alle riunioni di cooperazione e coordinamento che verranno convocate. A tal fine, prima dell'avvio del servizio l'appaltatore, congiuntamente al committente, procederà alla ricognizione degli spazi ove avrà luogo l'esecuzione del servizio dando atto nell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento dell'effettiva assenza di interferenze ovvero, qualora se ne rilevasse la necessità, della possibile presenza di interferenze, presentando alla stazione

appaltante il D.UVR.I. debitamente modificato. Il prestatore di servizio/fornitura affidatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività del Committente.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente affidamento determinano la risoluzione del contratto

A seguito dell'affidamento, sono posti a totale carico dell'aggiudicatario tutti gli adempimenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza prescritte per la propria attività, nonché dei relativi e conseguenti costi, dei quali dovrà essere riportata la quantificazione nel citato Piano di Sicurezza.

Orbassano, lì 12/06/2017



Il Comandante Polizia Locale
Comm. capo in P.O. Domenico Santarcangelo

Per presa visione ed accettazione:
L'impresa aggiudicataria
